CAMERA DEI DEPUTATI N. 985-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **RUSSO CARLO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCELBA)

nella seduta del 16 dicembre 1949

Norme per la elezione dei Consigli provinciali

Presentata alla Presidenza il 16 dicembre 1950

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella seduta del 16 dicembre 1949 il Governo presentò alla Camera il disegno di legge per la elezione dei Consigli provinciali. Il sistema elettorale proposto era lo scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale delle minoranze alle quali veniva attribuito un terzo dei seggi.

Nella relazione, che accompagna il disegno di legge, si giustifica il sistema proposto con il fatto che i Consigli provinciali svolgono, al pari dei consigli comunali, compiti di mera amministrazione.

Il disegno di legge è stato oggetto di attento esame e di lunghe discussioni da parte della vostra prima Commissione la quale, al termine della discussione generale, non ritenne di accoglierlo per due ordini di considerazioni.

Fu innanzitutto sottolineato che, secondo quanto disposto nel disegno di legge 211 (legge organica regionale e provinciale), con le modifiche di carattere sostanziale a questo disegno di legge introdotte dalla Commissione ed approvate dalla Camera, le provincie, oltre ai compiti ad esse assegnati nel vigente ordinamento, avranno domani nuovi ed importanti compiti per la delega di funzioni ad esse affidate dai Consigli regionali.

Fu in secondo luogo osservato che ogni sistema elettorale deve soprattutto rispondere alle caratteristiche particolari dell'organo che ci si propone di eleggere. Ora i Consigli provinciali, e per le loro attribuzioni specifiche e per una lunga e gloriosa tradizione precedente all'avvento del fascismo, furono sempre espressione diretta degli interessi e delle esigenze delle diverse zone della provincia.

Si ritenne perciò che il sistema elettorale da adottarsi dovesse in primo luogo garantire ad ogni zona la possibilità di avere propri consiglieri provinciali.

Fu a questo punto da taluno dei commissari proposto il ritorno puro e semplice al sistema elettorale vigente nel periodo anteriore al fascismo: suddivisione della provincia in collegi uno o plurinominali fino al massimo di cinque consiglieri per ogni collegio, elezione con sistema maggioritario. Questa proposta, rispondente alla natura e alle caratteristiche dei Consigli provinciali, non fu accolta perché avrebbe determinato la esclusione dei partiti minori dalla maggior parte dei Consigli provinciali.

Si pensò allora all'adozione del sistema adottato per le elezioni del Senato, ma anche questa soluzione fu scartata perché il sistema senatoriale, come si è dimostrato nelle elezioni per il Senato, non garantisce ad ogni zona di avere un proprio rappresentante, potendosi verificare il caso, tutt'altro che raro, di un collegio con due candidati eletti e di altri collegi privi di rappresentanti. Ora se tale inconveniente ha un'importanza relativa per le elezioni senatoriali, data la funzione squisitamente politica del Senato, inconvenienti di gran lunga maggiori si sarebbero verificati per i Consigli provinciali, poiché l'esclusione di una parte della provincia dai Consigli provinciali avrebbe potuto portare addirittura all'impossibilità per i Consigli di svolgere in modo adeguato i compiti ad essi assegnati.

La Commissione si preoccupò pertanto di scegliere un sistema elettorale che rispondesse a due esigenze fondamentali:

a) garantire una rappresentanza a tutte le zone della provincia, affinché il Consiglio provinciale possa rispondere al suo compito di tutela degli interessi locali;

b) assicurare ad ogni partito o gruppo che abbia localmente una certa consistenza di avere propri rappresentanti nei Consigli provinciali.

Per raggiungere questo scopo la Commissione approvò, nella seduta dell'11 maggio 1950, un ordine del giorno dell'onorevole Russo, con il quale si proponeva l'adozione di un sistema misto:

1°) suddivisione della provincia in un numero di collegi pari a due terzi dei seggi consigliari attribuiti alla provincia. Elezione per ciascuno di questi collegi uninominali del candidato che abbia riportato il maggior numero di voti;

2°) facoltà di collegamento fra i candidati dei diversi collegi. Costituzione di un collegio unico provinciale al quale affluiscano i voti dei candidati non eletti nelle singole circoscrizioni. Assegnazione del terzo dei posti residuo al collegio unico provinciale, ripartito tra i singoli gruppi di candidati, tra loro collegati, in proporzione dei voti da ciascun gruppo riportati. Assegnazione nell'interno dei gruppi ai candidati che abbiano la maggior cifra individuale.

A questi principî fondamentali si ispira il testo di legge che vi è presentato dalla Commissione.

Prima di illustrare brevemente gli articoli del disegno di legge, occorre dar ragione di un argomento, che è stato oggetto di attento esame da parte della vostra Commissione.

Non essendo ancora stato approvato il disegno di legge n. 211 sull'ordinamento provinciale è evidente che non possono mancare in questa legge alcune norme di carattere generale sugli organi della amministrazione provinciale. Il quesito che è stato prospettato è se dovessero in questa legge essere riprodotti integralmente gli articoli, così come formulati nel disegno di legge n. 211, o se gli articoli stessi potessero essere in questa sede modificati. Si è ritenuto potesse adottarsi questa seconda soluzione, perché, se è vero che gli articoli in oggetto sono stati approvati dalla Commissione per delega dell'assemblea, a sensi dell'articolo 85 del regolamento, è anche vero che il disegno di legge n. 211 ancora non è stato approvato nel suo complesso dall'assemblea plenaria. Potranno pertanto essere approvate in questa legge le modifiche proposte agli articoli stessi, modifiche di cui, naturalmente, la Camera dovrà tener conto in sede di votazione finale sul disegno di legge n. 211 e di coordinamento della legge stessa.

* * *

Nell'articolo 1 si è stabilito che ogni provincia è retta da un Consiglio provinciale, da un presidente della Giunta provinciale e da una Giunta provinciale. È stata ritenuta necessaria questa elencazione degli organi della amministrazione provinciale perché nell'ordinamento vigente i Consigli provinciali, soppressi nel periodo fascista, più non sono stati ricostituiti.

La Commissione, in analogia a quanto già deciso in sede di esame del disegno di legge n. 211, vi propone di sostituire al termine « Deputazione provinciale » quello di « Giunta provinciale ». Non sussistono più oggi quelle ragioni (pericolo di confusione con le Giunte provinciali amministrative) che esistevano in passato e che avevano indotto ad adottare la espressione « Deputazione provinciale ».

Come è noto infatti nella nuova sistemazione dei controlli sugli enti locali le giunte provinciali amministrative saranno sostituite da Commissioni di controllo:

Art. 2. — La Commissione propone di aumentare il numero dei consiglieri provinciali proposto nel testo governativo. Le ragioni di questo aumento devono ricercarsi, particolarmente, nei compiti nuovi che alle amministrazioni provinciali saranno affidati per delega delle regioni.

Si è ritenuto anche di proporre, accanto alle tre categorie di province previste dal testo governativo, una quarta categoria: quella delle province con popolazione superiore ad 1.400.000 abitanti per le quali si prevedono 45 consiglieri proviciali. Taluno dei commissari ha proposto che fosse ulteriormente elevato il numero dei consiglieri provinciali assegnati alle province con minore popolazione, ma tale proposta non è stata accolta dalla Commissione per evitare il pericolo che debbano costituirsi collegi elettorali con un numero di elettori troppo ridotto.

Art. 3. — In relazione all'aumento del numero dei consiglieri la Commissione propone di elevare il numero degli assessori dividendo, per la determinazione del numero stesso, le province in tre categorie.

Art. 4. — La maggioranza della Commissione, modificando in questo senso quanto era stato deciso in sede di esame del disegno di legge n. 211, ha ritenuto che non dovesse ulteriormente sussistere la distinzione, tradizionale nel nostro ordinamento provinciale, tra presidente del Consiglio provinciale e presidente della Giunta provinciale e ha stabilito che sia il presidente della Giunta provinciale a convocare e a presiedere i Consigli provinciali, analogamente a quanto avviene per il sindaco nei confronti dei Consigli comunali. A questa decisione la maggioranza della Commissione è pervenuta per sottolineare il carattere amministrativo dei Consigli provinciali.

Negli articoli 5 e 6 si prevede il sistema da seguirsi per la elezione del presidente e degli assessori provinciali. Il testo proposto è analogo a quello attualmente vigente per la elezione del sindaco e degli assessori comunali: la Commissione però, ad evitare equivoci, ha approvato un emendamento proposto dall'onorevole Quintieri con il quale si precisa che la elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, non solo quando dopo la votazione di ballottaggio nessun consigliere abbia ottenuto la maggioranza prescritta, ma anche quando la prima convocazione sia andata deserta per mancanza di numero legale.

Con l'articolo 7 si è stabilito che il Consiglio provinciale duri in carica quattro anni.

Con gli articoli 8 e 9 è regolato il metodo da seguirsi nella elezione in relazione ai criteri fondamentali precedentemente illustrati.

Il primo comma dell'articolo 9 dispone che la tabella delle circoscrizioni del collgio uninominale sarà stabilita con decreto presidenziale su proposta del ministro dell'Interno.

Fu a questo proposito osservato dagli onorevoli Turchi e Merloni che non era opportuno lasciare una così ampia discrezionalità su questo argomento al ministro, ma occorreva fissare alcuni criteri direttivi per la composizione dei collegi. La Commissione si rese conto del fondamento dell'eccezione sollevata, ma ritenne che difficilmente potessero questi criteri essere introdotti nel testo della legge. Fu pertanto stabilito che il relatore avrebbe presentato in aula un ordine del giorno contenente questi criteri direttivi, ispirandosi a due esigenze fondamentali:

a) numero di elettori per ogni collegio;

b) garanzia per ogni zona, che abbia nell'ambito della provincia caratteristiche distinte, di avere un proprio rappresentante.

Art. 10. — Si propone che siano eleggibili a consiglieri provinciali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia. Questa limitazione è stata disposta perché in relazione ai compiti affidati ai Consigli provinciali si è ritenuto essenziale che il consigliere eletto sia stabilmente residente nella provincia.

Art. 11. — Si propone la incompatibilità della carica di consigliere provinciale con quella di sindaco o di assessore di un comune della provincia. Tale incompatibilità è giustificata dal contrasto di interessi che può talvolta verificarsi non solo in relazione al controllo sugli atti dei comuni, ma anche in relazione ai compiti specifici di competenza delle amministrazioni provinciali. Da alcuni commissari era stata proposta la estensione della incompatibilità anche ai consiglieri comunali, per evitare il cumulo di cariche, ma tale proposta non è stata accolta poiché la Commissione, nella sua grande maggioranza, ha ritenuto non fosse opportuno privare i Consigli provinciali dell'apporto di utili competenze di consiglieri comunali.

Gli articoli dal 12 al 24 incluso sono articoli di carattere esclusivamente tecnico e si riferiscono alle modalità con cui devono svolgersi le operazioni elettorali.

Art. 25. — In questo articolo si prevede l'ipotesi che restino vacanti posti di consiglieri provinciali. In relazione al sistema elettorale occorre considerare distintamente il caso che il consigliere provinciale sia stato eletto nel collegio provinciale o direttamente nella circoscrizione elettorale. Nella prima ipotesi si fa luogo alla surroga con il candidato che nel medesimo gruppo abbia ottenuto la maggiore cifra individuale relativa. Nella seconda ipotesi occorre procedere ad elezione supplettiva nel collegio rimasto vacante.

Art. 26. — In questo articolo sono dettate disposizioni per il caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali.

Art. 27. — Con questo ultimo articolo, infine, si propone che per l'applicazione della presente legge si faccia riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1947.

* * *

Onorevoli colleghi! La Commissione, nell'affidare al vostro voto il disegno di legge nel testo che vi propone, ha la ferma fiducia che con questo sistema elettorale potranno essere elette amministrazioni provinciali efficienti in grado di bene adempiere agli alti e delicati compiti ad esse affidati e che i Consigli provinciali, ricostituiti dopo la parentesi fascista, saranno degni delle gloriose tradizioni dei Consigli provinciali che per il passato hanno illustrato, con la loro opera, il nostro Paese.

RUSSO CARLO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

—

ART. 1.

Il Consiglio provinciale è composto:

di 30 membri nelle provincie con popolazione residente superiore ad un milione di abitanti;

di 24 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a quattrocentomila abitanti;

di 18 membri nelle altre provincie.

I consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale.

ART. 2.

Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni.

ART. 3.

Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, con scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale delle minoranze, alle quali viene attribuito un terzo dei seggi. La elezione e la rinnovazione sono regolate dalle norme stabilite per la elezione e la rinnovazione dei Consigli comunali.

La provincia è costituita in unico collegio elettorale.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Ogni provincia ha un Consiglio provinciale, un presidente della Giunta provinciale e una Giunta provinciale.

ART. 2.

Il Consiglio provinciale è composto:

di 45 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

di 36 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

di 30 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 300 mila abitanti;

di 24 membri nelle altre provincie.

I consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.

La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale.

ART. 3.

La Giunta provinciale è composta del presidente, di 4 assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione fino a 300 mila abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione da 300 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di otto assessori

ART. 4.

Sono eleggibili a Consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia purché sappiano leggere e scrivere.

ART. 5.

Il tribunale del capoluogo di provincia esercita le funzioni di ufficio elettorale centrale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro tre giorni dalla data del decreto che indice la elezione.

Un cancelliere è designato con le funzioni di segretario.

ART. 6.

La lista dei candidati deve essere presentata da almeno 500 elettori nelle provincie con più di un milione di abitanti e da 300 nelle altre. La presentazione è fatta alla cancelleria del tribunale del capoluogo di provincia, che provvede per l'inoltro della lista all'ufficio elettorale centrale, al quale sono devoluti i compiti che nelle elezioni comunali spettano alla Commissione elettorale mandamentale relativamente all'esame ed all'ammissione delle liste.

Le liste ammesse vengono comunicate al presidente dell'Amministrazione provinciale per la stampa e la pubblicazione dei relativi manifesti.

ART. 7.

L'elettore può esprimere un solo voto di preferenza.

ART. 8.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale centrale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni capoluoghi di provincia si osservano le disposizioni del primo comma.

ART. 9.

Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni in-

effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

ART. 4.

Il presidente della Giunta provinciale convoca e presiede il Consiglio provinciale.

ART. 5.

L'elezione del presidente della Giunta provinciale ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, anche dopo la votazione di ballottaggio, nessun consigliere abbia ottenuto la maggioranza prescritta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti.

È proclamato presidente il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

ART. 6.

Gli assessori provinciali sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, dopo due votazioni, nessuno o solo alcuni consiglieri abbiano riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica, nella quale si procede a votazione di ballottaggio. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato più voti.

teressati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

1°) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;

2°) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;

3°) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai comma 5° e seguenti dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

ART. 10.

Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione del Consiglio regionale e di Consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

1°) per le tre elezioni contemporanee valgono i termini stabiliti per le elezioni regionali, salvo per quanto attiene alla presentazione delle candidature nelle elezioni comunali;

2°) la scheda per le elezioni regionali e provinciali è unica ed ha le caratteristiche essenziali di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge;

3°) i contrassegni delle liste dei candidati nelle elezioni provinciali sono riprodotti nella scheda secondo l'ordine di presentazione, senza soluzioni di continuità;

4°) indipendentemente dall'ordine di presentazione, il contrassegno dei candidati nelle elezioni regionali viene riprodotto in corrispondenza di un contrassegno di lista, quando i delegati dei candidati ne abbiano fatta richiesta col consenso dei delegati di lista interessati. Il consenso deve essere dato con dichiarazione scritta e con firma autenticata dal sindaco o da un notaio o dal pretore o dal giudice conciliatore;

5°) in mancanza di tale richiesta, i contrassegni dei candidati nelle elezioni regionali sono riprodotti nella scheda secondo l'ordine di presentazione, ma non in corrispondenza di contrassegni di lista;

6°) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;

A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età.

ART. 7.

Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni.

ART. 8.

Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, con scrutinio uninominale secondo le norme degli articoli seguenti. L'elezione è regolata dalle norme stabilite per l'elezione dei Consigli comunali in quanto applicabili e con le modifiche di cui alla presente legge.

ART. 9.

In ogni provincia sono costituiti tanti collegi uninominali quanti ne corrispondono ai due terzi dei seggi di consiglieri provinciali spettanti alla provincia in base all'articolo 2.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali sarà stabilita con decreto presidenziale su proposta del ministro dell'interno.

ART. 10.

Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia purché sappiano leggere e scrivere.

ART. 11.

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di sindaco o di assessore di un comune della provincia.

ART. 12.

In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda sezioni, appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

7°) lo spoglio delle schede uniche per elezioni regionali e provinciali è effettuato, scrutinando contemporaneamente i voti espressi per le due elezioni e con precedenza sullo spoglio delle schede per le elezioni comunali;

8°) i casi di scheda bianca e di contestazione sulla validità dei voti sono considerati distintamente rispetto a ciascuna delle due elezioni effettuate con scheda unica, ove essi non importino nullità della scheda;

9°) il plico contenente le schede uniche valide è rimesso al pretore; quelli delle schede contenenti voti nulli o contestati o delle schede nulle o bianche sono rimessi al presidente del tribunale del capoluogo della provincia. Il pretore ed il presidente ne curano la custodia;

10°) l'eventuale esame delle schede di cui al numero precedente da parte dei Consigli interessati, in sede di convalida delle elezioni, fo tèr esso la pa Corte di appello o presso il tribunale del capoluogo della regione, cui, su richiesta dei Consigli medesimi, sono rimessi gli atti. Tale esame deve essere effettuato alla presenza del Primo Presidente della Corte d'appello o del presidente del tribunale o di altro magistrato appositamente designato. Possono assistere, e devono essere invitati, i delegati dei candidati e di lista dei collegi interessati.

Per quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai comma quinto e seguenti dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1948, n. 29.

ART. 13.

La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati dei quali uno presiede. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

ART. 14.

La candidatura è accettata per un solo collegio della provincia.

La dichiarazione di accettazione deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a fare la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 13 e la designazione di due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale circoscrizionale.

La candidatura deve essere presentata da almeno 100 e non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato. La presentazione è fatta entro le ore 12 del 30° giorno precedente quello delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale circoscrizionale, al quale sono devoluti i Compiti che nelle elezioni comunali spettano alla Commismissione elettorale mandamentale relativamente all'esame ed all'ammissione delle candidature.

Entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, l'ufficio elettorale circoscrizionale verifica se esse sono state depositate in termine e nelle forme prescritte.

Entro 24 ore dal compimento delle operazioni previste nel comma precedente, l'ufficio elettorale circoscrizionale fa pervenire all'ufficio elettorale centrale l'elenco dei candidati ammessi, corredato da un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato.

ART. 15.

Entro il 28° giorno antecedente quello della votazione, il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'articolo 12, può dichiarare all'ufficio elettorale centrale, con atto autenticato da notaio, con quali candidati di altri collegi della provincia intende collegarsi. Tale dichiarazione si deve riferire ad almeno altri due candidati e deve essere reciproca.

È ammesso il collegamento tra candidati aventi diverso contrassegno.

ART. 16.

Non oltre il 26° giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale centrale:

1°) elimina le candidature di coloro che si siano presentati in più di un collegio della provincia. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultime, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali,

2°) verifica se le dichiarazioni di collegamento fatte a termine dell'articolo precedente siano reciproche, e dà comunicazione dell'ammissione delle candidature agli uffici elettorali circoscrizionali.

ART. 17.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente:

1°) assegna il numero definitivo a ciascun candidato ammesso, secondo l'ordine di presentazione;

2°) comunica ai singoli candidati la definitiva ammissione della loro candidatura;

3°) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni e numero d'ordine, ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;

4°) trasmette, per la stampa delle schede, alla Prefettura le generalità dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine.

Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge, e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al n. 1.

Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

ART. 18.

Non oltre le ore 12 del giorno stabilito per la votazione, ogni gruppo di candidati collegatisi ha la facoltà di designare due propri rappresentanti presso l'ufficio elettorale centrale.

ART. 19.

Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o,

comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.

ART. 20.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

ART. 21.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 10, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

1°) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

2°) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al consigliere eletto e ne dà immediata notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale nonché alla Prefettura perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori del collegio.

ART. 22.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, che ne rilascia ricevuta, il secondo esemplare immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, ed il terzo è depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

ART. 23.

L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il tribunale a termini dell'articolo 11, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, non proclamati eletti a' termini dell'articolo 19.

La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero dei votanti nel collegio.

L'assegnazione del terzo di seggi di consigliere provinciale che rimane da coprire si fa nel modo seguente:

si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati collegatisi tra loro, per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale.

Si attribuiscono quindi ad ogni gruppo di candidati tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo.

I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti ai gruppi di candidati per i quali le ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, e, in caso di parità dei resti, a quel gruppo che abbia avuto la più alta cifra elettorale.

Se a un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

L'ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra individuale relativa. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale ed alla Prefettura perché, a mezzo dei sindaci, ne renda edotti gli elettori della provincia, e rilascia attestazione ai consiglieri proclamati.

ART. 24.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla Prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

ART. 25.

I posti di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alle elezioni sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale relativa, se la vacanza si è verificata tra i consiglieri proclamati in base al precedente articolo 21. Se non vi sono candidati di quel gruppo, si applica il disposto del penultimo comma dell'articolo stesso.

Se la vacanza si è verificata tra i consiglieri proclamati in base all'articolo 19 si procede ad elezione suppletiva nel collegio rimasto vacante.

ART. 26.

Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

1°) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;

2°) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;

3°) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguente dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

ART. 27.

Per l'applicazione della presente legge e fino a quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947.

TABELLA *A*
(del Ministero)

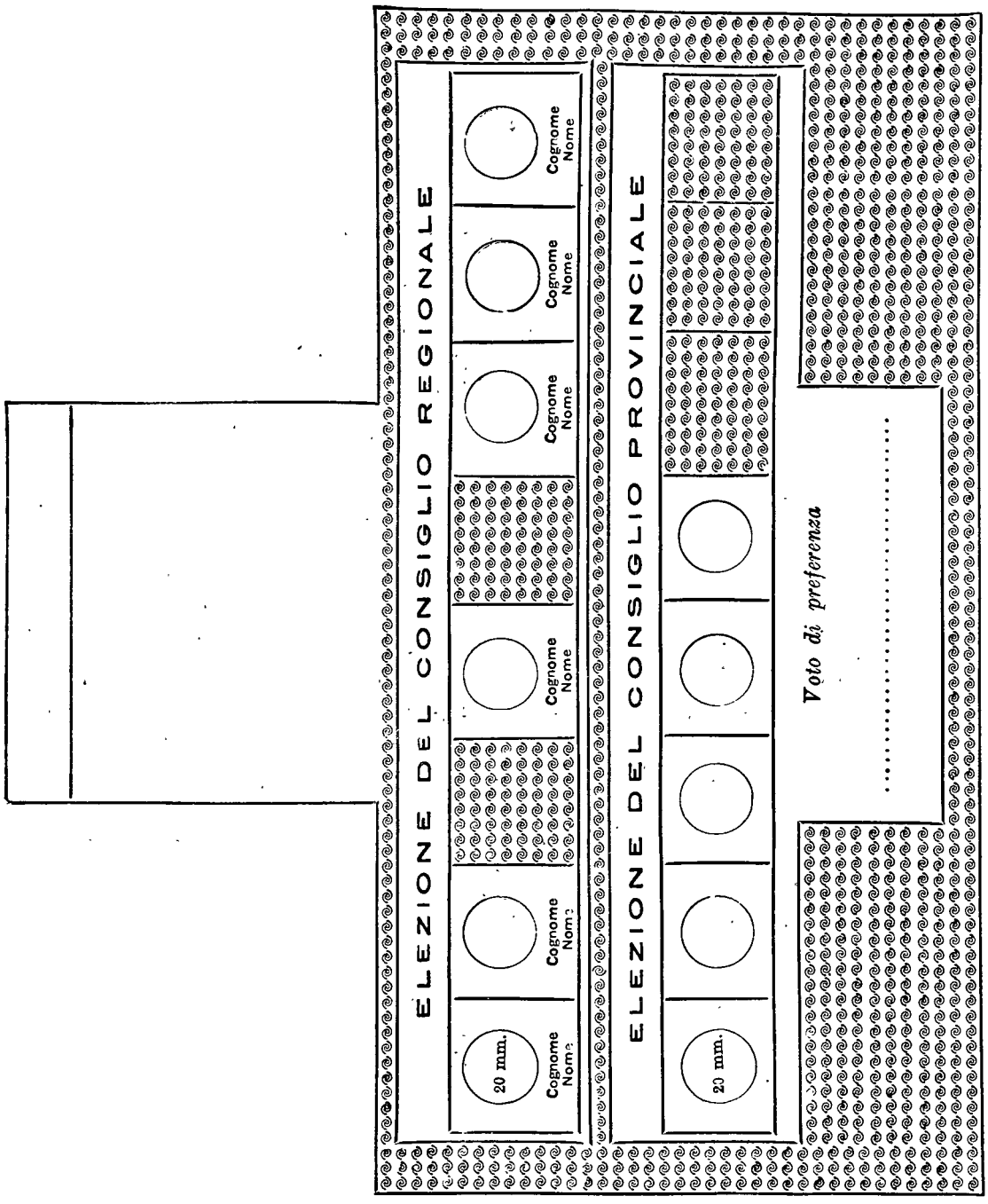


TABELLA *A*
(della Commissione)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

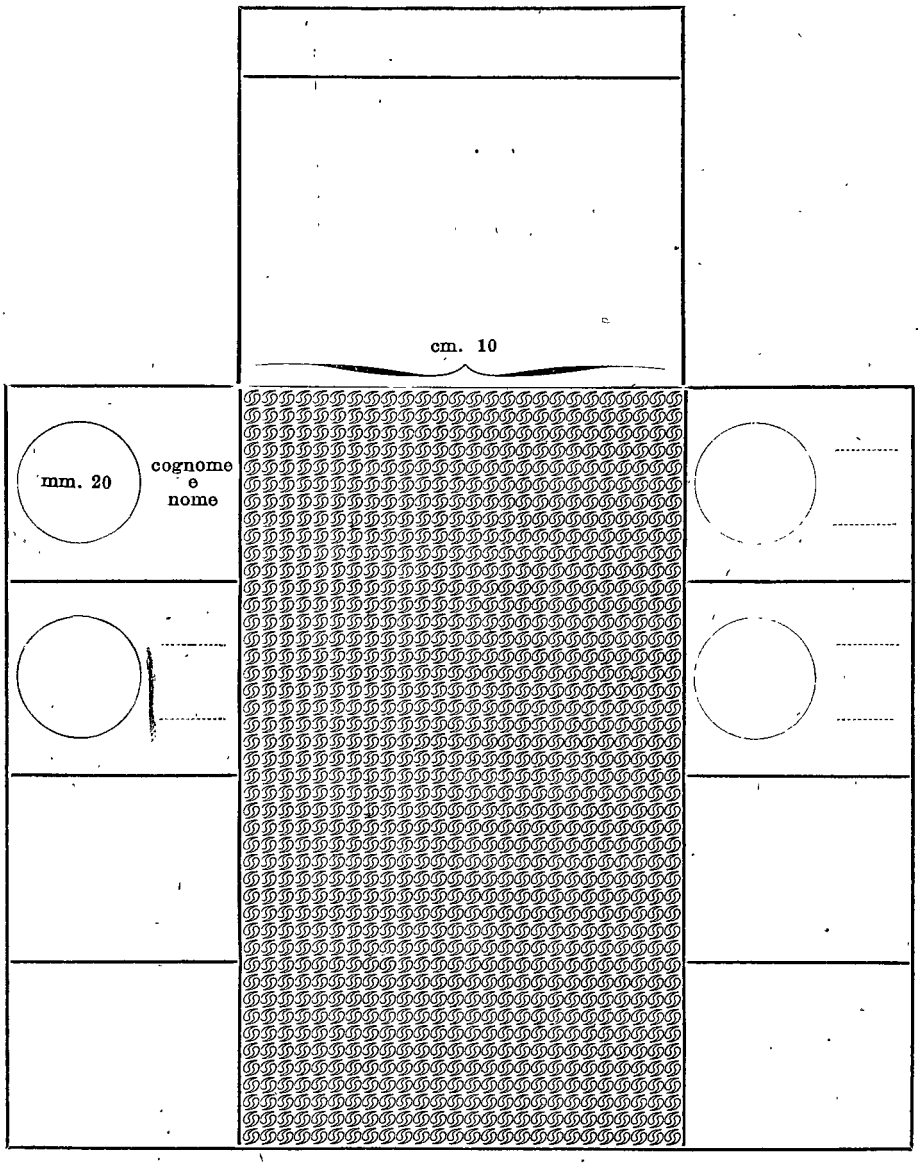


TABELLA *B*
(del Ministero)

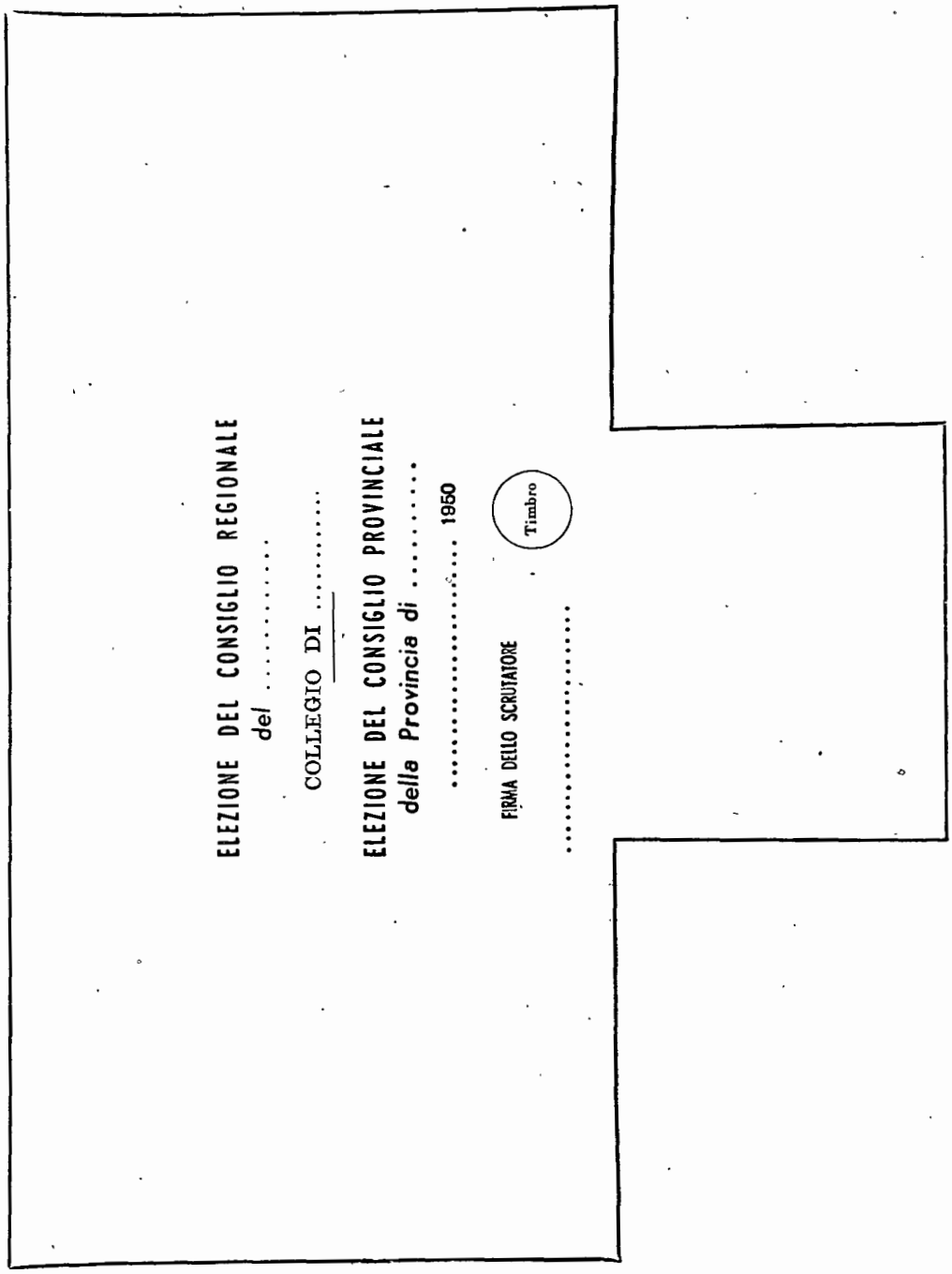


TABELLA *B*
(della Commissione)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

(*retro*)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

di

.....
(data dell'elezione)

Collegio di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

Timbro